



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

Roma, 3 novembre 2021

Prot. n. 90913/2021

e p.c.

Alla Capitaneria di Porto di Palermo
alla c.a. del
Responsabile del servizio
Rilascio Certificati di Conformità
T.V. (CP) Pierluigi SANCETTA
pierluigi.sancetta@mit.gov.it
cppalermo@mit.gov.it

Comando Generale del Corpo delle capitanerie
di porto
cgcp@pec.mit.gov.it

Oggetto: competenze dei Biologi professionisti in ambito ambientale – rifiuti.

È pervenuta alla nostra attenzione una segnalazione con la quale si riferiscono delle contestazioni insorte sulla competenza del biologo e la validità dei rapporti di prova attestanti la non pericolosità dei rifiuti in colli necessaria per il trasporto marittimo e lo scrivente ordine, nell'adempimento dei compiti istituzionali, significa tutto quanto segue.

In particolare, risulta che sia stato rifiutato il rapporto di prova in quanto non firmato da un chimico.

Ebbene, anche alla luce della pacifica esistenza di campi di attività mista e logicamente interdisciplinare e settori che rientrano nella competenza di più professionisti, non v'è chi non veda come una tale determinazione, frutto di un'arbitraria esclusione di un professionista competente, debba ritenersi ingiustificata, illegittima ed altamente lesiva della categoria rappresentata.

Invero, la competenza del biologo in materia ambientale risulta essere non solo espressamente riconosciuta dalla legge (L. 396/67 e DPR 328/2001), ma è stata più volte affermata dalla stessa giustizia amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 09/10/1998, n. 1370, Cons. Stato, Sez. IV, 04/04/2002, n. 1868, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 2140 del 12 settembre 1997, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 3097 del 10 aprile 2001, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 9172 del 20 settembre 2007).

È evidente che nessuno può arbitrariamente determinare, valutare o entrare nel merito delle specifiche competenze riconosciute in capo ai professionisti dal legislatore né, tantomeno, porre agli stessi dei limiti di qualsiasi genere, con la necessaria conseguenza che ogni atto contrario, deve ritenersi illegittimo, discriminatorio e viziato da eccesso di potere.

Al riguardo, stante le riconosciute competenze dei biologi in materia ambientale si rappresenta che la relativa emissione dei certificati analitici non è di esclusiva competenza dei chimici, ma rappresenta un atto che rientra anche nella piena competenza del professionista



Ordine Nazionale dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma
Tel. 06 57090200 – Fax: 06 57090234
www.onb.it - protocollo@peconb.it

biologo, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale, ben potrà, anzi dovrà, redigere e firmare apposito referto/certificato analitico assumendosi la responsabilità del lavoro svolto, delle attività specifiche espletate, delle metodiche applicate, delle valutazioni effettuate e delle determinazioni conclusive.

Vi invitiamo, pertanto, a tenere presente tutto quanto sin qui affermato, con l'espresso avvertimento che ogni comportamento contrario dovrà ritenersi illegittimo e discriminatorio per la professionalità e le competenze proprie del biologo e sarà valutato da questo Ordine ai fini della tutela della professione nelle opportune sedi.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE

Dott. Sen. Vincenzo D'Anna